



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 83/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37472** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nata a **XX** il **XX**, ivi residente alla Via **XX**– C.F. **XX**, rappresentata e
difesa dall’avv. Anna Flora Della Rocca dello Studio Legale Pisanello Della
Rocca presso il cui studio in Parabita alla Via Vittorio Emanuele II n. 26
elege domicilio;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., costituito
tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all’udienza in data 09 aprile 2024 con l’assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, nessuno presente per l’Avvocatura Distruttale
dello Stato, l’avv. Della Rocca per la ricorrente;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023, **XX**, come sopra
generalizzata, riferisce:

- di aver iniziato il suo servizio come Agente di Polizia di Stato presso

	la Questura di Milano svolgendo attività operative di polizia giudiziaria:	
	appostamenti, arresti, servizio di guardia presso l'aula bunker, perquisizioni,	
	piantonamento di detenuti in ospedale, vigilanza, ecc...;	
	- di aver subito in data 6/6/1992 durante l'orario di servizio, mentre era	
	in auto di servizio seduta sul sedile posteriore dietro il guidatore, un incidente	
	stradale riportando distorsione cervicale e contusione dorso-lombare;	
	- di aver riportato nel 1998, a seguito di caduta accidentale in	
	Commissariato, trauma cranico non commotivo;	
	- che con D.M. n. XX del XX veniva riconosciuto il beneficio dell'equo	
	indennizzo di TAB B per l'infermità <i>“Esito di distorsione cervicale e</i>	
	<i>contusione dorso lombare con residua sofferenza radicolare arto inferiore</i>	
	<i>destro”</i> , ma nessuna somma veniva determinata con la motivazione che la	
	sig.ra XX avesse già usufruito di un importo superiore a quanto spettante;	
	- che con D.M. n. XX del XX veniva riconosciuto il beneficio	
	dell'aggravamento di 8^ categoria per l'infermità <i>“Esito di distorsione</i>	
	<i>cervicale e contusione dorso-lombare con residua sofferenza radicolare arto</i>	
	<i>destro”</i> , diagnosticata in tal caso come <i>“segni di sofferenza cranica radicolare</i>	
	<i>destra C/ a destra”</i> , ma anche in tal caso nessuna somma veniva liquidata con	
	medesima motivazione;	
	- che successivamente con D.M. n. XX l'infermità <i>“allegata pregressa</i>	
	<i>sublussazione dell'articolazione temporo-mandibolare destra, vertigini e</i>	
	<i>diplopia dell'occhio destro con attuale obiettività clinico strumentale nei</i>	
	<i>limiti della norma NON è stata riconosciuta interdipendente con la infermità</i>	
	<i>“Esiti di distorsione cervicale e contusione dorso lombare con residua</i>	
	<i>sofferenza radicolare arto inferiore destro”</i> ;	

	- di essere stata ricoverata nel 2012 e nel 2016 presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Scorrano con diagnosi alle dimissioni di "Psicosi Paranoide";	
	- di aver nel frattempo in data 21/9/2015 presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio per " <i>Psicosi depressiva in disturbi di personalità paranoide con tratti narcisistici in soggetto trattato con plurimi TSO</i> ";	
	- che la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con il verbale n. XX del XX ha giudicato l'infermità ascrivibile alla 1^ categoria e conoscibile alla data del 13/2/2009;	
	- che con il D.M. n. XX , sulla scorta del parere n. XX reso nell'adunanza del XX del CVCS, l'infermità denunciata veniva ritenuta non dipendente da servizio e veniva respinta in ogni caso la domanda di equo indennizzo presentata perché intempestiva.	
	Tutto ciò premesso, la XX , nel ritenere illegittimo tale provvedimento, ha chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata ed il conseguente riconoscimento del diritto a conseguire l'equo indennizzo.	
	Si è costituito il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e rappresentando nel merito l'infondatezza della pretesa.	
	All'udienza del 09 aprile 2024, nessuno comparso per l'Avvocatura dello Stato, il difensore della ricorrente ha precisato che la domanda è finalizzata all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata ai fini dell'equo indennizzo.	
	La causa è stata dunque rimessa in decisione e definita mediante lettura del	
	3	

	dispositivo.	
	Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, cui questo Giudice	
	ritiene di aderire, l'equo indennizzo costituisce il ristoro che	
	l'amministrazione riconosce al dipendente per il danno fisico subito in	
	occasione e a causa della prestazione di lavoro; trattandosi di diritto sorto in	
	costanza di pubblico impiego le relative controversie rientrano nella	
	giurisdizione del giudice del rapporto medesimo (Cons. Stato, Sez. IV,	
	14/12/2004, n. 8061; Corte conti, sez. IV, n. 614/2004/A e Sez. III, n.	
	71142/94; Sez. Molise, n. 3/2005; Sez. Basilicata, n. 11/2007; sez. Campania	
	n.76/2024; SS.RR. n. 67/1987/C; Cass. SS.UU. n. 3601/86).	
	Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia espressamente chiesto	
	l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del	
	conseguimento dell'equo indennizzo.	
	Peraltro, dalla lettura della documentazione in atti, emerge che la XX non	
	abbia neanche mai chiesto in via amministrativa il riconoscimento della	
	Pensione Privilegiata.	
	Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del	
	Giudice amministrativo, competente nelle cause di lavoro del personale non	
	contrattualizzato, quale quello in forza alla Polizia di Stato.	
	La natura della decisione, che ha definito il giudizio mediante questioni	
	preliminari, giustifica la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37472 , dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice	
	4	

	amministrativo.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 09 aprile 2024.	
	Depositata l'11/04/2024	IL GIUDICE
	Il Funzionario	f.to digitalmente
	Laura Guastamacchia f.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	Depositata l'11/04/2024	IL GIUDICE
	Il Funzionario	f.to digitalmente
	Laura Guastamacchia f.to digitalmente	
	~~In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52~~	
	~~del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di~~	
	~~protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e~~	
	~~gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi~~	
	~~causa.~~	
	Bari, 11.04.2024	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia f.to digitalmente	
	5	